

La sentenza 50/2022 della Corte Costituzionale sulla richiesta di referendum abrogativo parziale dell' art. 579 del Codice Penale

Con un comunicato stampa del 15/2 u.s., la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile la richiesta di referendum abrogativo parziale dell' art. 579 del Codice Penale perché *“non sarebbe stata preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili»*.

Con la relativa sentenza 50/2022 (pubblicata in GU il 2/3 u.s.) la Consulta ha mostrato grande coerenza con il contenuto della precedente sentenza 242/2019 (con cui aveva dichiarato non punibile una particolare fattispecie di suicidio assistito) nella quale aveva sottolineato che esiste un “diritto alla vita”, ma non un diritto a morire. Non solo ma dichiarando che non può mai venire meno la tutela della vita umana, particolarmente con persone deboli e vulnerabili, ha confermato che la vita non è solo oggetto di diritto, ma presupposto di ogni diritto.

Con questa sentenza la Corte ha ribadito – in estrema sintesi -, che nessuno può essere legittimato nel por fine alla vita di altri facendo così venir meno il principio della solidarietà.

La rilevanza di questa sentenza, che non è esagerato definire storica, è tale che ritengo opportuno riportarne i passaggi più significativi, lasciando ai giuristi l' analisi dettagliata del testo.

Nelle motivazioni della sentenza, dopo aver esaminato il contenuto della richiesta referendaria, la Corte deduce che :

“Il risultato oggettivo del successo dell' iniziativa referendaria sarebbe, dunque, quello di rendere penalmente lecita l' uccisione di una persona con il consenso della stessa, fuori dai casi in cui il consenso risulti invalido per l' incapacità dell' offeso o per un vizio della sua formazione.; il testo risultante dall' approvazione del referendum escluderebbe implicitamente, ma univocamente, ... la rilevanza penale dell' omicidio del consenziente in tutte le altre ipotesi: sicché la norma verrebbe a sancire, all' inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo.

L' effetto di liceizzazione dell' omicidio del consenziente oggettivamente conseguente alla vittoria del sì non risulterebbe affatto circoscritto alla causazione, con il suo consenso, della morte di una persona affetta da malattie gravi e irreversibili.

Alla luce della normativa di risulta, la “liberalizzazione” del fatto prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali non dovrebbero risultare necessariamente legate a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae, ovvero pure a scelte che implicano, comunque sia, l' accettazione della propria morte per mano altrui.

Egualemente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo (il quale potrebbe bene non identificarsi in un esercente la professione sanitaria), le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte (potendo l'agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere). Né può tacersi che tra le ipotesi di liceità rientrerebbe anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione”.

Di seguito la Corte ribadisce il valore “apicale” del diritto alla vita, diritto su cui si fonda la stessa nostra Costituzione.

Dice infatti la Corte :

“ Nel caso oggi in esame viene in considerazione un valore che si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni, il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost., è «da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – “all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”» (sentenza n. 35 del 1997)¹. Esso «concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona» (sentenza n. 238 del 1996).

Posizione, questa, confermata da ultimo, proprio per la tematica delle scelte di fine vita, nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019 (riguardante l' aiuto al suicidio), ove si è ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall'art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, è il «“primo dei diritti inviolabili dell'uomo” (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l'esercizio di tutti gli altri», ponendo altresì in evidenza come da esso discenda «il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire».

Rispetto al reato di omicidio del consenziente, può, d'altro canto, ripetersi quanto già osservato da questa Corte in rapporto alla figura finitima dell'aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018). Se è ben vero, cioè, che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile anche in funzione dell'interesse che lo

¹ Ricordiamo in proposito che la sentenza n. 35/1997 della Corte Costituzionale (con la quale, nel gennaio 1997 è stata bocciata la richiesta del Partito Radicale di referendum abrogativo della legge 194 che ha legalizzato l' aborto in Italia) ribadendo “[il] diritto di cittadinanza del concepito”, ha evidenziato che “... si è rafforzata la concezione, insita nella Costituzione italiana in particolare nell' art.2, seconda la quale il diritto alla vita, inteso nella sua estensione più alta, sia da iscriversi fra i diritti inviolabili dell' uomo, e cioè tra quei diritti che occupano nell' ordinamento una posizione, per così dire, privilegiata, in quanto appartengono all' essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.”

Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, non è però affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela della norma «alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi».

Vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, l'incriminazione dell'omicidio del consenziente assolve, in effetti, come quella dell'aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018), allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma occorre aggiungere: non soltanto – delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.

*A questo riguardo, non può non essere ribadito il «cardinale rilievo del valore della vita», il quale, se non può tradursi in un dovere di vivere a tutti i costi, neppure consente una disciplina delle scelte di fine vita che, «in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale», ignori «le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite» (ordinanza n. 207 del 2018). **Quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima.....***

Già in occasione di uno dei referendum sull'interruzione della gravidanza, questa Corte ha del resto dichiarato inammissibile la richiesta referendaria, richiamando la necessità di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, con specifico riferimento al diritto alla vita (sentenza n. 35 del 1997)''.

Concludo il breve esame di questa sentenza con l'auspicio che questa pronuncia della Corte ponga definitivamente fine alle diverse e contraddittorie interpretazioni delle legge 219/2017 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e, in particolare, sulle DAT che non possono mai giungere a posporre il valore assoluto della vita alla astratta volontà espressa dalla persona quando non era ancora intervenuta la causa della sua sofferenza, come interpretabile con una corretta lettura della Legge 219/2017 (art. 4-3-1).

Padova, 4 marzo 2022

Ubaldo Camilotti